

Inps

Dis-coll: istruzioni operative

Roberto Camera – Funzionario della Direzione territoriale del lavoro di Modena

L'Inps ha fornito le istruzioni applicative circa l'estensione, per l'anno 2016, ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, delle tutele disciplinate dalla Dis-coll, quale indennità di disoccupazione mensile per i rapporti di lavoro non subordinati.

La norma, inizialmente prevista in via sperimentale per l'anno 2015 dal primo Decreto attuativo del Jobs Act (1) (Decreto legislativo n. 22/2015 (2)), è stata estesa, dalla Legge di stabilità per l'anno 2016 (3), anche agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Le istruzioni sono state emanate, dall'Istituto, tramite la circolare n. 74 del 5 maggio scorso e definiscono, esclusivamente, gli eventi realizzatisi nell'anno 2016, sia per quanto riguarda il meccanismo di calcolo della durata della indennità Dis-coll che per le nuove misure di condizionalità relative alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione degli *ex* collaboratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.

Destinatari della Dis-coll

Il primo *focus* riguarda la platea di possibili destinatari dell'indennità di disoccupazione che sono essenzialmente coloro i quali hanno avuto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e che sono iscritti, in via esclusiva, alla gestione separata presso l'Inps. Inoltre, non devono essere titolari di una pensione ovvero possessori, al momento della presentazione della domanda, di una partita Iva. In quest'ultimo caso, l'Inps chiarisce che qualora il richiedente abbia una partita Iva "aperta" deve, necessariamente, provvedere alla sua chiusura prima della presentazione della domanda.

Non costituisce discriminio il fatto che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione da un committente privato o pubblico; per cui l'indennizzo di disoccupazione potrà essere ottenuto anche da coloro i quali avevano precedenti collaborazioni con una Pubblica amministrazione.

Come accennato, tra i requisiti fondamentali vi è quello relativo alla iscrizione esclusiva alla gestione separata Inps. Al fine dell'accertamento di tale requisito, da parte di coloro i quali vorranno presentare la domanda per l'indennità di disoccupazione, è necessario verificare, nel periodo di osservazione ai fini del diritto alla Dis-coll, l'aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che, per l'anno 2016, è pari al 31,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Viceversa, se l'aliquota applicata è stata del 24%, ciò vorrà dire che il soggetto è iscritto alla Gestione separata quale titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Un'altra evidenza empirica, per la verifica dei requisiti alla ricezione dell'indennità di disoccupazione, è la non sovrapposizione del rapporto di collaborazione con altro rapporto di lavoro subordinato. L'esempio che fa l'Istituto previdenziale è alquanto elementare:

Esempio:

Nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2016 l'assicurato ha un contratto di collaborazione e per il solo periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 30 aprile 2015, lo stesso lavoratore ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato; in tale ipotesi, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può ritenersi soddisfatto per il solo periodo che va dal 1° maggio 2015 al 31 marzo 2016,

(1) Legge 10 dicembre 2014, n. 183.

(2) Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e

di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

(3) Art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Jobs Act

in quanto non sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro. In tale caso, pertanto, ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione Dis-coll, sarà utile il solo periodo che va dal 1° maggio 2015 al 31 marzo 2016.

Sono esclusi dalla tutela dell'indennità Dis-coll, per espressa indicazione legislativa (4), gli amministratori, i sindaci, i revisori di società, le associazioni e gli altri enti con o senza personalità giuridica. Infine, così come stabilito dal Ministero del lavoro con l'interpello n. 15/2015 (5), non possono ricevere l'indennità gli assegnisti di ricerca, i dottorandi ed i titolari di borsa di studio, vista la natura speciale dei rapporti di ricerca, ed anche per il fatto che sono sottratti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (6).

Requisiti

Dopo aver visto quali sono i soggetti abilitati alla richiesta dell'indennità Dis-coll, vediamo quali sono i requisiti oggettivi che gli *ex* collaboratori devono avere per poter presentare la domanda di disoccupazione.

L'erogazione della indennità di Dis-coll è subordinata a due condizioni:

1) la permanenza dello stato di disoccupazione: siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione, così come previsto dalla disciplina sugli ammortizzatori sociali (7). La definizione dello stato di disoccupazione la possiamo così riassumere: lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego. L'Istituto previdenziale, una volta ricevuta la domanda di disoccupazione, mette a disposizione del Centro per l'impiego territorialmente competente i nominativi perché si possano attivare per le materie di loro competenza (politiche attive).

Qualora l'*ex* collaboratore non partecipasse alle iniziative di politica attiva proposte dal Centro per l'impiego, si vedrebbe applicare, dall'Inps,

una serie di sanzioni che andrebbero a colpire l'indennità erogata. Queste le *escalation* di decurtazioni decise dalla normativa (8) in caso di immobilismo da parte del perceptor della Dis-coll:

- un quarto di una mensilità di prestazione per la mancata presentazione alla prima convocazione da parte del Centro per l'impiego;
- una mensilità di prestazione in caso di seconda mancata presentazione alla convocazione;
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione nel caso di terza mancata presentazione alla convocazione.

Le sanzioni verrebbero applicate a far data dal giorno successivo a quello in cui si è verificato la mancanza da parte del lavoratore;

2) l'accredito contributivo di 3 mensilità:

l'*ex* collaboratore deve possedere almeno 3 mesi di contribuzione alla Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro, al predetto evento (9).

Esempio:

Contratto di collaborazione cessato in data 30 aprile 2016; il periodo di osservazione per la "ricerca" del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2015 (anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 aprile 2016 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Valore della Dis-coll

L'indennità Dis-coll è corrisposta in relazione ai rapporti di collaborazione ed è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (o frazioni di mese) del rapporto di collaborazione, ottenendo così l'importo del **reddito medio mensile**.

Nel caso in cui tale valore sia pari o inferiore, per l'anno 2016, a 1.195 euro, l'indennità di disoccupazione sarà pari al 75% di questo reddito medio mensile.

(4) Art. 15, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22.

(5) Interpello Ministero del lavoro, n. 31 del 22 dicembre 2015.

(6) Per espressa previsione dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995

(7) Ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

(8) D.Lgs. n. 150/2015.

(9) Non vige il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 del Codice civile.

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore a 1.195 euro, la misura della Dis-coll sarà pari a 896,25 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro.

Il valore così definito si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di godimento.

Indipendentemente dall'ammontare del reddito medio mensile, l'indennità Dis-coll non potrà, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro per l'anno 2016.

Regime fiscale

L'indennità Dis-coll è considerata (10) reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria (11), con le aliquote previste all'art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle relative detrazioni (12).

L'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, opererà a fine anno 2016 il conguaglio fiscale e rilascerà la relativa certificazione fiscale (modello Cu) per coloro i quali avranno ricevuto la Dis-coll.

Durata

La durata della Dis-coll, corrisposta con cadenza mensile, è proporzionata al numero di mesi di contribuzione accreditata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

In particolare, la durata è pari alla metà dei mesi, o frazioni di essi, di contribuzione accreditata e quindi di durata del o dei rapporti di collaborazione.

Dal calcolo dei mesi andranno sottratti tutti i periodi contributivi che, eventualmente, hanno già dato luogo ad erogazione di una precedente prestazione Dis-coll; inoltre, non sono riconosciuti i contributi figurativi, ad eccezione dei periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale), coperti da contribuzione figurativa, presenti nel periodo di osservazione per la ricerca del requisito contributivo (13), che sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata della prestazione Dis-coll.

(10) Ai sensi del comma 2, art. 6 del Tuir.

(11) Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973.

(12) Di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.

La durata massima della indennità Dis-coll, comunque, non può superare i sei mesi di fruizione.

Presentazione della domanda

Per fruire dell'indennità di disoccupazione, il collaboratore deve presentare, entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione, istanza telematica all'Inps.

L'indennità Dis-coll spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno; qualora, invece, la domanda venisse presentata dopo l'ottavo giorno, l'indennità partirà dal primo giorno successivo alla sua presentazione.

Unica differenza rispetto a quanto detto, si verifica qualora sia ancora in essere l'evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione. In questo caso, il termine dei 68 giorni, per la presentazione della domanda di disoccupazione, decorre dalla data in cui cessa l'evento indennizzato (maternità o di degenza ospedaliera). Viceversa, qualora uno degli eventi suindicati (maternità o degenza ospedaliera indennizzata) si verifichino a posteriori dalla cessazione del rapporto di collaborazione, ma all'interno dei 68 giorni successivi la data di cessazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Infine, per quanto riguarda la malattia, indipendentemente dal fatto che sia insorta durante il rapporto di collaborazione e prosegua oltre la cessazione, ovvero, insorga al termine del rapporto di collaborazione, non andrà a rivedere i termini della presentazione della domanda né, tantomeno, la decorrenza della prestazione integrativa (Dis-coll).

Periodo transitorio

Per meglio gestire le domande di disoccupazione, in questa prima fase attuativa ove sono presenti anche ex collaboratori cessati tra il 1° gennaio ed

(13) 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione fino al predetto evento.

Jobs Act

il 5 maggio 2016 (data di pubblicazione della circolare n. 74/2016), il termine dei 68 giorni, per la presentazione della domanda di Dis-coll, deve proprio dal 5 maggio 2016.

Inoltre, l'Istituto previdenziale assicura che saranno gestite regolarmente le domande presentate utilizzando il modello del 2015, anche se fanno riferimento ad eventi relativi al 2016.

Nuova attività lavorativa

Vediamo cosa succede in caso di ricollocazione dell'*ex* collaboratore che sta usufruendo dell'indennità Dis-coll.

Rapporto di lavoro subordinato

Qualora il beneficiario dell'indennità Dis-coll si rioccupasse con un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, decade dal diritto dell'indennità di disoccupazione. Se, viceversa, i giorni di occupazione sono inferiori a 5, la prestazione indennitaria resta sospesa d'ufficio e riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.

L'informatica circa la durata del contratto di lavoro viene resa nota, all'Inps, dal database delle comunicazioni obbligatorie telematiche (Cot).

Rapporto di lavoro autonomo

Il beneficiario dell'indennità Dis-coll qualora dovesse intraprendere o sviluppare un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata deve comunicare all'Inps, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-coll, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

In questi casi l'Inps prevede delle riduzioni all'indennità di disoccupazione e, addirittura, la richiesta di restituzione di quanto fino ad allora percepito come Dis-coll, nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione da parte del lavoratore.

Lavoro accessorio

La normativa relativa al contratto di lavoro accessorio (14) stabilisce la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compre-

si gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro (lordo € 4.000) di compenso per anno civile.

In considerazione di ciò, l'Inps fa presente che l'indennità Dis-coll è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio proprio nel limite suindicato, che verrà annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat.

Qualora i compensi non superino detto limite il beneficiario dell'indennità Dis-coll non è tenuto a comunicare all'Inps il compenso derivante dalla predetta attività. Viceversa, qualora vi dovesse essere il superamento del predetto limite di 3.000 euro netti, il lavoratore dovrà comunicare all'Istituto previdenziale entro un mese dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-coll, il compenso derivante dalla predetta attività.

Il superamento dei 3.000 euro netti comporta, inoltre, la riduzione della prestazione Dis-coll di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Decadenza

Ricapitoliamo i casi di decadenza dall'indennità per i collaboratori:

- a)* perdita dello stato di disoccupazione;
- b)* non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l'impiego;
- c)* nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
- d)* inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all'Inps entro 30 giorni, dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis.Coll, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- e)* la titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- f)* l'acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità Dis-coll.

(14) Art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.

Ricorsi

Il Comitato amministratore per la Gestione speciale (15) è il soggetto deputato a valutare i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di Dis-coll.

Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo, l'istante deve presentare ricorso esclusivamente tramite le seguenti modalità:

- a)** online (tramite codice PIN rilasciato dall'istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i "Servizi Online" del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online - per tipologia di utente - cittadino - ricorsi online;
- b)** tramite i patronati e gli intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

Stanziamento

Le risorse messe a disposizione dalla Legge di stabilità 2016 (16) non sono illimitate, anzi: 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017.

Il predetto limite di finanziamento potrà essere incrementato, entro il 31 maggio 2016, in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della Dis-coll riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 e non utilizzate.

L'Inps monitorerà il flusso delle domande che verranno accettate in base all'ordine cronologico di presentazione e segnalerà il raggiungimento del limite massimo di spesa annuo per l'eventuale blocco del sistema informatico.

(15) Di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995.

(16) Comma 310, dell'art. 1, della legge n. 208/2015.